

# COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 3

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 23-03-2020

**Oggetto: Predisposizione misure organizzative in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 di cui all'art. 1, disposizione n. 6 e dell'art. 87 DL 18/2020. Indicazioni operative al personale dipendente.**

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari, ha adottato l'ordinanza di cui all'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i seguenti atti normativi:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19", pubblicato in G. U.n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;
- il DL 18/2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020;

Rilevato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 all'art. 1, comma 6, si è stabilito che:

- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'8 marzo e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto altresì l'art. 87 del DL n. 18/2020 che, ai commi 1 e 2, così dispone:

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
  - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
  - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

Considerato che l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, al comma 2, dispone che "Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

- che questo ente è attualmente retto dal sottoscritto Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari;

Considerato che è necessario come obiettivo dettato dal DPCM del 11 marzo 2020 e dal DL n. 18/2020 disporre che il maggior numero di personale in servizio presso l'Ente resti presso la

propria abitazione al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19;

Rilevato pertanto la necessità di individuare le attività che indifferibilmente debbano essere rese in presenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 all'art. 1, disposizione n. 6 e dell'art. 87 del DL n. 81/2020;

RITENUTA sussistente l'urgente necessità, in attuazione dei richiamati provvedimenti e nei limiti temporali di vigenza degli stessi, ad individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, che vengono individuate come di seguito:

1. attività di anagrafe e di stato civile;
2. attività di protocollo;
3. attività di polizia locale e di polizia amministrativa;
4. attività di protezione civile, di pronto intervento, di tutela della sicurezza pubblica e di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
5. servizi necroscopici e cimiteriali;
6. attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso;
7. attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
8. ufficio personale per le sole esigenze da rendere in presenza per il pagamento degli emolumenti del personale dipendente e limitatamente alle ore o ai giorni strettamente necessari;
9. attività dei servizi alla persona legate ai servizi sociali solamente qualora disposte come indifferibili da provvedimenti di soggetti terzi (ASUR, Tribunale per i Minorenni, ecc.);
10. attività di gestione acquedotti, fognie, servizio elettrico e manutenzione strade ( ad es. in caso di neve) limitatamente alla gestione indifferibile, urgente e correlata al mantenimento dei servizi.

Vista la legge n 241/90 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267

## ORDINA

In ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ed a tutela della salute pubblica e dei dipendenti comunali:

1. di individuare, a decorrere dalla data odierna e fino al 03.04.2020, salvo proroga, conformemente ai provvedimenti nazionali che eventualmente saranno emanati in argomento, le attività indifferibili da rendere in presenza, così come di seguito:
  - attività di anagrafe e di stato civile limitatamente ai provvedimenti indifferibili ed urgenti;
  - attività di protocollo;
  - attività di polizia locale e di polizia amministrativa;

- attività di protezione civile, di pronto intervento, di tutela della sicurezza pubblica e di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- attività della segreteria comunale connesse all'emergenza sanitaria in corso;
- attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- ufficio personale per le sole esigenze da rendere in presenza per il pagamento degli emolumenti del personale dipendente e limitatamente alle ore o ai giorni strettamente necessari;
- attività di gestione acquedotti, fognie, servizio elettrico e manutenzione strade ( ad es. in caso di neve) limitatamente alla gestione indifferibile, urgente e correlata al mantenimento dei servizi.

2. di stabilire che dette attività indifferibili saranno rese prioritariamente in modalità telematica, o telefonica o in assistenza virtuale, al fine di limitare al massimo grado possibile la presenza fisica dei cittadini negli uffici, che dovrà essere scaglionata e limitata esclusivamente a richieste di particolare urgenza e che non potranno essere risolte in modalità telematica o telefonica;

3. Di assicurare al personale coinvolto dalle suddette attività da rendere in presenza, il rispetto di protocolli di sicurezza anticontagio (rotazione e flessibilità degli orari), adeguate distanze delle postazioni di lavoro, areazione, disinfezione superfici, nonché la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e gel disinfettante), ove dovuti;

4. Di stabilire che per le restanti attività, da ritenersi "differibili" (a titolo esemplificativo: Ufficio sisma e tutte le attività connesse, Servizi scolastici, Servizi Culturali, Servizio tributi, Turismo, ed altri non espressamente ricompresi fra quelli al punto 1), i dipendenti preposti devono ricorrere, in accordo con il Responsabile del Servizio, prioritariamente alle ferie pregresse, ai congedi retribuiti ed agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

5. Di stabilire che, fatto salvo e ritenuto prioritario il ricorso alle ferie pregresse e agli altri istituti contrattualmente previsti, di cui al punto 4 che precede, verrà assicurato, altresì, lo svolgimento delle prestazioni lavorative del proprio personale, ricorrendo al lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- possibilità di assegnare, almeno in parte, le attività al dipendente, senza che sia necessaria la presenza fisica nella sede di lavoro;
- possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà del dipendente, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
- adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
- possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati;

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza:

- a tutto il personale dipendente;
- alla Prefettura di Macerata.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Giuseppe Fraticelli

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2020 al 07-04-2020

Lì 23-03-2020

L'addetto alla pubblicazione

.

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

---